

**REGIONE DEL VENETO**  
**DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI**  
**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 09/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la "Verifica di Assoggettabilità a VAS: Aggiornamento n. 7 al P.I.", nel Comune di Isola Vicentina (VI).  
Pratica n. 3427

**Il sottoscritto:**

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio per la valutazione di incidenza redatto da Carlo Klaudatos e Marco Grendele per conto del Comune di Isola Vicentina (VI), trasmesso con nota acquisita al prot. reg. con n. 465095 del 29/11/2016;

PRESO ATTO che i contenuti dello Studio non concernono esclusivamente la Variante n. 7, ma l'intero disegno del PI emergente a seguito di tale variante, considerando di fatto l'intero P.I. e quindi non solo quanto espressamente previsto dall'istanza in oggetto, ovvero all'aggiornamento n. 7 al P.I.;

CONSIDERATO che l'aggiornamento n. 7 al P.I. di Isola Vicentina appare, sostanzialmente, meramente attuativo di scelte già compiute in sede di P.A.T.;

CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza non appare completamente conforme a quanto previsto dall'allegato A alla D.G.R. 2299/2014;

CONSIDERATO che i contenuti dello studio non sono quindi coerenti e conformi con l'istanza presentata e relativa esclusivamente all'aggiornamento n. 7 al P.I. di Isola Vicentina;

RITENUTO di non poter condividere con quanto dichiarato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato relativamente alla richiamata possibilità di considerare tutte le trasformazioni dell'intero P.I. al fine di ottenere l'approvazione regionale dello stesso e permettere successivamente la presentazione dell'allegato E alla DGRV 2299/2014 facendo riferimento al punto 2, in quanto non coerente con l'istanza presentata;

CONSIDERATO che stanti tipologie e contenuti dell'aggiornamento n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Isola Vicentina (VI), è comunque possibile riconoscere per l'istanza in oggetto la sussistenza dell'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*";

PRESO ATTO che il piano in oggetto prevede complessivamente:

- azioni di aggiornamento e correzione (correzione errori cartografici, ricognizione degli spazi e delle attrezzature pubbliche esistenti o di progetto, aggiornamento alle previsioni infrastrutturali sovraordinate (Pedemontana), adeguamento ai decreti segretariali di aggiornamento del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta – Bacchiglione, P.A.I., revisione dell'apparato normativo e aggiornamento del Prontuario per la Qualità Architettonica e per la Mitigazione Ambientale, PQAMA),
- recepimento di indicazioni e proposte provenienti dai soggetti interessati (recupero dei fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo, verifica della disciplina puntuale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei Centri Storici e ricompreso nelle "schede B", verifica/adeguamento dei parametri edificatori delle aree edificabili, interventi finalizzati al

- consolidamento e al potenziamento delle attività economiche),
- "Variante Verde" ai sensi L.R. 4/2015 (trasformazione dei terreni da edificabili ad agricoli o comunque privati della capacità edificatoria);

PRESO ATTO che gli interventi in argomento non interessano ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che l'ambito direttamente interessato dagli interventi corrisponde esclusivamente ad aree attribuite alle categorie "112 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "113 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "134 - Aree in trasformazione", "211 - Terreni arabili in aree non irrigue", "231 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" e "242 - Sistemi colturali e particellari complessi" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*, *Tadarida teniotis*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di *home range* e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che la richiamata ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione di quanto previsto dall'aggiornamento n. 7 al P.I., nel Comune di Isola Vicentina (VI), non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano riconoscibili e sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, esclusivamente con riferimento ai soli contenuti dell'aggiornamento n. 7 al P.I.;

PERTANTO

#### **PRENDE ATTO**

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

#### **DICHIARA**

che per la Verifica di Assoggettabilità a VAS: Aggiornamento n. 7 al P.I., nel Comune di Isola Vicentina (VI), è stata riconosciuta la non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

### **PRESCRIVE**

1. Che non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*, *Tadarida teniotis*, *Hystrix cristata*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Isola Vicentina (VI), il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

dott. Corrado Soccorso .....  
Venezia, 11.01.2017